COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRARI PIERPAOLO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

La parte ricorrente espone tra l'altro quanto segue:

- è titolare di due buoni della serie P, emessi il 21/08/1989;
- l'Intermediario rimborsava una somma inferiore a quella effettivamente dovuta;
- l'Intermediario applicava infatti i rendimenti della serie Q;
- sul retro dei buoni non è tuttavia apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti della serie;
- è presente soltanto un timbro che avverte circa la possibilità di variazione successiva dei rendimenti;
- l'Intermediario non ha quindi rispettato quanto previsto dall'art.5 D.M. 13 giugno 1986, secondo cui si sarebbe dovuto apporre sul retro del buono un timbro relativo ai rendimenti modificati;
- prevale quindi il prospetto originariamente stampato sui buoni.

Chiede pertanto l'applicazione delle condizioni originariamente pattuite.

L'Intermediario replica tra l'altro quanto segue:

- i buoni di cui è ricorso appartengono alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo

bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno;
- per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%;
- la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario.

L'Intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto di controversia riguarda le condizioni di rimborso del tasso di interesse di due buoni postali fruttiferi; in particolare, la parte ricorrente contesta all'intermediario la non corretta applicazione dei rendimenti dovuti come risultanti dalle tabelle sul retro dei titoli.

Dalla documentazione in atti si evince che i BFP sono stati emessi il 18/03/1987 e, quindi, in data successiva al D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/1986 al 31/10/1995), secondo il quale "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» […] i buoni della precedente serie «P» (…). Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi" (art. 5). I buoni in esame sono stati emessi su moduli originariamente appartenenti alla serie P, modificata poi nella serie Q, con apposizione sul retro di una stampigliatura recante la seguente indicazione "I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione".

Stante le evidenze segnalate, si rileva come sui buoni non siano stati apposti i timbri riportanti i nuovi tassi di interesse, come espressamente disposto dal soprarichiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ma soltanto una formulazione generica che può aver ingenerato nella cliente un legittimo affidamento in ordine alla validità dei rendimenti dell'originale serie P indicati sui titoli, in quanto non modificati dall'apposizione di timbri recanti la misura dei nuovi tassi, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013. In tale pronuncia - condividendosi e sviluppandosi, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 (ma cfr. altresì, Cass.civ., Sez.Un., 11.02.2019, n. 3963) - si è infatti riconosciuto che, "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

In base alle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene conseguentemente che la parte ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere i rendimenti indicati sul retro dei titoli, corrispondenti a quelli originariamente previsti per i buoni della serie P.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni originariamente indicate sul retro dei titoli, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA